

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 19 dicembre 2018

AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE NR. 20/2018

ULTIME FATTURE CARTACEE 31/12/2018 DA MANEGGIARE CON CURA E PRAGMATISMO

Si possono generare fatture datate 31 dicembre 2018 e spedirle dopo San Silvestro senza doverle necessariamente emettere nella nuova modalità elettronica obbligatoria per le fatture emesse dal 1° gennaio 2019?

Questo è uno dei quesiti più ricorrenti in questi giorni.

La questione investe tanto il fornitore quanto (nel B2B) il suo cliente (**può ancora accettare, a inizio 2019, l'arrivo delle suddette fatture analogiche o cartacee?**).

Il tema è stato affrontato in una delle FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate a fine novembre e il dubbio nasce dal presupposto che **la fattura si considera emessa quando trasmessa**. Presupposto (quello del riallineamento del concetto di emissione con quello di trasmissione) rafforzato dalle novità introdotte dall'articolo 11, D.L. 119/2018 convertito con L. 136/2018. Questo il testo della faq citata.

Faq pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate il 27 novembre 2018

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via email?

Risposta

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'articolo 1, comma 916, Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

L'Agenzia delle entrate, inutile illudersi, non arriverà mai ad ammettere che nei primi giorni del 2019 si potranno ancora consegnare, spedire, trasmettere o mettere a disposizione del cliente fatture analogiche datate 2018, nemmeno se rientranti nella casistica delle differite (l'ipotesi è già stata esclusa nella circolare n. 13/E/2018, § 1.3); tuttavia, nella parte in cui ha precisato che "...se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 ... in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica" lascia un piccolo spiraglio per una gestione oculata dei documenti. Tradotto in altri termini - a chiusura del 2018 - via libera a chi non si farà troppo prendere dall'idea di dover documentare a tutti i costi la data di trasmissione, da una parte, e di ricezione, dall'altra.

Nonostante la questione sia stata spesso percepita in modo restrittivo si ricorda, peraltro,

che anche dal lato della detrazione la circolare n. 1/E/2018 dice che l'arrivo della fattura è riconducibile alla protocollazione progressiva dell'articolo 25 (invero abrogata dal 24 ottobre 2018 ma ancora possibile), laddove la ricezione non risulti da pec o altri sistemi che attestino la ricezione (come dire: non tenere traccia che mi accontento delle date che desumo dalla protocollazione).

Nella maggior parte dei casi nulla di insostenibile, in sostanza, se una fattura datata lunedì 31 dicembre 2018 risulterà ricevuta, annotata e detratta entro tale data (cioè con detrazione per dicembre o il 4° trimestre 2018); nulla di improponibile nemmeno per la detrazione a gennaio del nuovo anno (liquidazione in scadenza il 16 febbraio 2019) di una fattura cartacea imbucata il 31 dicembre 2018 attraverso il "caro" vecchio ufficio postale (che da anni non timbra più il francobollo) e arrivata qualche giorno dopo, appunto nei primi giorni del 2019. In tal caso la detrazione slitta quindi a partire dal nuovo anno (è stato infatti inequivocabilmente chiarito che la detrazione può essere retro imputata al mese di effettuazione se la fattura arriva ed è annotata entro il 15 del mese successivo ma con l'eccezione dei documenti relativi all'anno precedente).

Non può essere gestita in modalità cartacea, invece, una fattura spedita/trasmessa successivamente al 31 dicembre 2018 con tanto di documentazione della data di trasmissione (rectius, emissione) come nel caso di mail o pec.

Siccome non sono improbabili divergenze di opinioni e già si sono viste in questi giorni missive di clienti che "raccomandano" ai propri fornitori l'invio delle fatture cartacee entro il 31 dicembre 2018, pena il "paventato" rifiuto del pagamento delle stesse o l'avvio della (compromettente) procedura dell'autofattura denuncia telematica, per chi non riuscirà a procedere entro detta data, si possono suggerire i seguenti approcci:

- evitare l'utilizzo di strumenti tracciati (ad esempio la pec) per non mettere in "difficoltà" il cessionario/committente e (salvo **concordare soluzioni più "amichevoli"**) recarsi al "caro" vecchio ufficio postale per la spedizione con busta e francobollo;
- utilizzo della modalità elettronica tramite Sdl – se già attrezzati – ma preferibilmente solo laddove sia possibile fruire della disciplina della tempistica della fatturazione differita (presenza di ddt o altra idonea documentazione per i servizi); la trasmissione entro 10 giorni per la fatturazione immediata partirà infatti solo dal 1° luglio 2019 ancorché nella prima fase i lievi ritardi siano comunque coperti dalla prassi (circolare n. 13/E/2018).

Esempi fattura datata 31 dicembre 2018

Consegna, spedizione/trasmisione, messa a disposizione	Modalità	Possesso cliente	Detrazione
31 dicembre 2018	Mail, pec, consegna brevi manu	31/12/2018	2018
31 dicembre 2018	Ufficio postale (posta semplice)	07/01/2019	2019 (*)
7 gennaio 2019 (meglio se nei termini per fruire della differita)(**)	Elettronica XML	07/01/2019	2019

(*) Mancando prova tracciata dell'arrivo, la fattura sarà detraibile nel 2018 se protocollata e annotata entro il 31 dicembre 2018 (circolare 1/E/2018)

(**) La copertura per i lievi ritardi è comunque garantita in una prima fase dalla circolare n. 13/E/2018 nel rispetto degli ordinari termini di versamento dell'Iva (ad esempio entro il 16 gennaio 2019 per dicembre 2018) e per il 1° semestre 2019 (fino al 30/09/2019 per i mensili) dall'articolo 10, D.L. 119/2018.

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl